



DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE

N. 1 DEL 31/01/2022

**OGGETTO: Adempimenti conseguenti all'emanazione del D.L. 4/2022,
in relazione alle procedure in avvio e/o in corso.**

MB

G

d



IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- il C.d.A. dell'Azienda Municipale Gas S.p.A., nell'adunanza del 27/01/2022 ha autorizzato:
 - ✓ l'esperimento di procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento in appalto del servizio di portierato presso la sede aziendale, approvando i relativi atti di gara;
 - ✓ l'esperimento di procedura negoziata ex art. 1 co. 2 lett. b) Legge n. 120/2020 (come richiamata dal vigente Regolamento aziendale per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture di valore infracomunitario), per l'affidamento del servizio di pulizia della sede aziendale, approvando i relativi atti di gara;
- nella medesima adunanza, il predetto C.d.A. ha nominato il soggetto cui assegnare il ruolo di referente per l'esecuzione dell'intervento con riguardo al sondaggio di mercato per l'affidamento del servizio di revisione legale dei conti e delle prestazioni accessorie, il cui avviso è stato pubblicato il 05/01/2022;

Visto che, di seguito all'adozione dei citati provvedimenti, i competenti uffici aziendali si apprestano alla pubblicazione del bando di gara relativo alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di portierato presso la sede aziendale ed hanno inoltrato, in data odierna, le lettere di invito a proporre in relazione alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di pulizia della sede aziendale ed al sondaggio di mercato per l'affidamento del servizio di revisione legale dei conti e delle prestazioni accessorie;

Tenuto conto che:

- in data 27/01/2022, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 4/2022 (cd. Decreto Ristori);
- al fine di far fronte alle ricadute economiche determinate dalla situazione pandemiale, all'art. 29 del citato decreto è stato introdotto l'obbligo di inserimento, fino al 31 dicembre 2023, nei bandi o negli avvisi (nel caso di procedura negoziata) pubblicati successivamente all'entrata in vigore del decreto medesimo di "*clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1*";
- nell'ambito del medesimo articolo, il legislatore ha definito, limitatamente ai contratti di lavori, la modalità da seguire per la determinazione della compensazione dei prezzi (art. 29 co. 1 lett. b): "*... .. le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e*



della mobilita' sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7”;

- non risultano presenti analoghe indicazioni riferite ai contratti di servizi e forniture;

Ritenuto, pertanto, indispensabile integrare gli atti delle procedure innanzi individuate, contemplando una clausola di revisione prezzi;

Richiamato l'art. 106 co. 1 lett. a) D.lgs. 50/2016 e s.m.i., che prevede, in particolare, la necessità di definire “clausole chiare, precise e inequivocabili” e ritenuto, pertanto, dover ancorare la revisione in questione a criteri oggettivi;

Considerato, conseguentemente, opportuno individuare quale parametro di riferimento l'indice FOI, determinato mensilmente dall'ISTAT e definire la clausola in questione, così come segue:

- a) per gli appalti relativi al servizio di pulizia e di portierato presso la sede aziendale: *“In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 29 co. 1 D.L. 4/2022, è fissata, ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. a) d.lgs. 50/2016 e s.m.i., la seguente clausola di revisione prezzi: il corrispettivo d'appalto sarà incrementato semestralmente nell'ipotesi in cui la variazione dell'indice FOI relativa all'ultimo mese del semestre rispetto al mese di avvio delle attività registri un valore superiore al 2%. In detta ipotesi, la parte di tale corrispettivo riferita alla manodopera sarà incrementata in una misura pari allo 0,50% della variazione e quella rimanente in una misura pari allo 0,80% della variazione, con effetto per tutto il successivo semestre. Tale meccanismo sarà adottato anche per eventuali semestri successivi, assumendo a riferimento, quale termine di decorrenza iniziale, il mese in cui è intervenuto l'avvio delle attività, nell'ipotesi in cui non sia intervenuta alcuna revisione ovvero il mese in cui è divenuta efficace l'ultima revisione.”*
- b) per l'appalto relativo al servizio di revisione legale dei conti ed alle prestazioni accessorie: *“In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 29 co. 1 D.L. 4/2022, è fissata, ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. a) d.lgs. 50/2016 e s.m.i., la seguente clausola di revisione prezzi: il corrispettivo d'appalto sarà incrementato annualmente nell'ipotesi in cui la variazione dell'indice FOI dell'ultimo mese dell'annualità rispetto al mese di avvio delle attività registri un valore superiore al 3,5%. In detta ipotesi, tale corrispettivo sarà incrementato in una misura pari allo 0,50% della variazione, con effetto per tutta l'annualità successiva. Tale meccanismo sarà adottato anche per le successive annualità, assumendo a riferimento, quale termine di decorrenza iniziale, il mese in cui è intervenuto l'avvio delle attività, nell'ipotesi in cui non sia intervenuta alcuna revisione ovvero il mese in cui è divenuta efficace l'ultima revisione.”*



Ritenuto dover adottare il presente provvedimento con urgenza, onde consentire agli uffici aziendali di far luogo ai conseguenti adempimenti per l'integrazione degli atti delle procedure innanzi individuate;

Visto il D.L. 4/2022;

Visto l'art. 106 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

1. autorizzare l'integrazione degli atti delle procedure richiamate in premessa, al fine di introdurre nei medesimi una clausola di revisione prezzi ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. a) D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2. approvare la definizione della clausola di cui al precedente punto nei termini riportati in narrativa;
3. trasmettere il presente atto alla Sezione Appalti per i conseguenti adempimenti;
4. trasmettere la presente determinazione al C.d.A. per la conseguente ratifica.

Bari, 31 gennaio 2022

IL DIRETTORE GENERALE
ing. Vito Donato Biscaglia

PER AUTORIZZAZIONE
IL PRESIDENTE
dott. Diego De Marzo